

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 11 L. N. 241/1990

**PER L'USO DI SOTTOSUOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL
PROGETTO "INTERCONNESSIONE SISTEMI TELERISCALDAMENTO
CAAB-PILASTRO E BERTI-SAN GIACOMO E ALLACCIO FIERA"**

Tra il **Comune di Bologna** (C.F. e P.IVA 01232710374)

e

HERA S.p.A......

Premesso

- che Hera S.p.A., società partecipata dal Comune di Bologna, ha avviato il progetto di "Interconnessione sistemi teleriscaldamento CAAB-Pilastro e Berti-San Giacomo e Allaccio Fiera" che prevede la posa delle condotte di teleriscaldamento mediante la tecnica del microtunnelling, interessando un tracciato che si sviluppa su diverse aree di proprietà del Comune di Bologna;
- che allo scopo di realizzare detta infrastruttura, Hera S.p.A. ha meglio dettagliato il percorso, che attraversa l'area di sedime dei complessi condominiali di Via Machiavelli (civici dal n. 7 al n. 17 e dal n. 18 al n. 30) – che ospitano alloggi in gestione ACER e assegnati al Settore Politiche Abitative – per poi proseguire all'interno del Parco San Donnino, interessare le piste ciclabili e parchi pubblici, attraversare la ferrovia e terminare nell'area comunale nota come "Parco Trigari", a cui si aggiunge il tratto Liceo Copernico - Via Novelli che individua, anche dal punto di vista catastale, la porzione di area comunale del parco pubblico Don Bosco interessate dal tracciato;

- che il Comune di Bologna è proprietario delle seguenti aree di cui al Catasto Terreni interessate dal tracciato e classificate come beni indisponibili del patrimonio comunale:
- Foglio 125, Particella 12 (parte)
- Foglio 126, Particella 835 (parte)
- Foglio 126, Particella 808 (parte)
- Foglio 126, Particella 806 (parte)
- Foglio 126, Particella 813 (parte)
- Foglio 125, Particella 768 (parte)
- Foglio 125, Particella 773 (parte)
- Foglio 125, Particella 783 (parte)
- Foglio 125, Particella 772 (parte)
- Foglio 125, Particella 774 (parte)
- Foglio 125, Particella 755 (parte)
- Foglio 126, Particella 832 (parte)
- Foglio 165, Particella 112 (parte)
- Foglio 165, Particella 152 (parte)
- Foglio 165, Particella 107 (parte)
- Foglio 165, Particella 108 (parte)
- Foglio 165, Particella 111 (parte)

che con deliberazione PG... è stato approvato lo schema del presente accordo

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

1. Il Comune di Bologna consente l'uso a Hera S.p.A., che accetta nello stato di

fatto e di diritto in cui si trovano, delle porzioni di sottosuolo delle seguenti aree interessate dal tracciato e identificate al Catasto Terreni del Comune di Bologna:

- Foglio 125, Particella 12 (parte)
- Foglio 126, Particella 835 (parte)
- Foglio 126, Particella 808 (parte)
- Foglio 126, Particella 806 (parte)
- Foglio 126, Particella 813 (parte)
- Foglio 125, Particella 768 (parte)
- Foglio 125, Particella 773 (parte)
- Foglio 125, Particella 783 (parte)
- Foglio 125, Particella 772 (parte)
- Foglio 125, Particella 774 (parte)
- Foglio 125, Particella 755 (parte)
- Foglio 126, Particella 832 (parte)
- Foglio 165, Particella 112 (parte)
- Foglio 165, Particella 152 (parte)
- Foglio 165, Particella 107 (parte)
- Foglio 165, Particella 108 (parte)
- Foglio 165, Particella 111 (parte)

meglio evidenziate con barratura in colore rosso nella planimetria allegato 1 per il tratto Machiavelli/San Donnino e nella planimetria allegato 2 per il Parco Don Bosco che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto.

2 In conformità a quanto stabilito dall'art. 5, HERA S.p.A è tenuta al versamento del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (CUP) secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale approvato con Delibera Pg. 146397/2021 ee ss.mm.ii .

3. L'utilizzo delle porzioni di sottosuolo di proprietà comunale è concesso successivamente alla realizzazione, già autorizzata con pg..... per il funzionamento di condotte interrate per il teleriscaldamento e relativi impianti.

4. Il Comune di Bologna mantiene la proprietà dell'area e delle porzioni di sottosuolo ed HERA S.p.A resterà proprietario della parte impiantistica costituita dalle condotte e relative opere accessorie dallo stesso realizzate.

Articolo 3 - Durata dell'accordo - Recesso

1. La durata del presente accordo è stabilita in **anni 29 (ventinove)** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

2. HERA S.p.A ha la facoltà di recedere dall'accordo con preavviso scritto di mesi 6 (sei). In caso di recesso, o comunque al termine dell'accordo, le aree saranno riprese in carico dal Comune di Bologna previo smantellamento completo delle opere appartenenti all'impianto entro e fuori terra e ripristino dei luoghi. Della ripresa in carico delle aree sarà redatto verbale in contraddittorio e sino a questa data HERA S.p.A è tenuto al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art 5 a meno di ritardi non imputabili a Hera S.p.A medesimo.

Articolo 4 - Manutenzione delle porzioni di sottosuolo

1. Le porzioni di sottosuolo sono concesse nello stato di consistenza e conservazione in cui si trovano di cui HERA S.p.A dichiara di avere piena conoscenza, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti o abbiano ragione legale di esistere. In particolare l'area è gravata da servitù di pubblico passaggio. HERA S.p.A dichiara di avere piena conoscenza che l'area non è affetta da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso stabilito.

Al termine della posa delle condutture HERA S.p.A dovrà ripristinare le superfici sovrastanti l'opera (asfalto e verde secondo i protocolli standard dell'ente).

2. La manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria delle condotte

posate e opere accessorie è a carico di HERA S.p.A, a sua cura e spese. HERA S.p.A è altresì l'unico responsabile per la sorveglianza ed efficienza delle condotte e delle opere impiantistiche accessorie.

3. HERA S.p.A si obbliga a mantenere le condotte posate e le opere accessorie in efficienza e nel rispetto delle normative vigenti. Resta inteso che eventuali danni direttamente imputabili ad attività o interventi eseguiti da HERA S.p.A. saranno posti a carico della stessa.

4. A cavaliere dell'asse del tracciato dovrà essere prevista una fascia di rispetto di larghezza 7,50 metri lineari entro la quale è vietata qualsiasi tipo di edificazione e piantumazione. Detto asse del tracciato sarà adeguatamente segnalato da mire fisse fuori terra onde renderne evidente il percorso. L'installazione e manutenzione di tali mire fisse è a carico di HERA spa per l'intera durata dell'accordo.

Articolo 5 - Canone unico patrimoniale

1. Per l'occupazione di suolo pubblico a carattere permanente il canone dovuto è disciplinato dall'art. 1 comma 831 della L. 160/2019 e dall'art. 67 comma 13 del Regolamento approvato con Delibera Pg.146397/2021 e ss.mm.ii.

HERA S.p.A è tenuto a comunicare al Comune e/o al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, se previsto, entro il 30 aprile di ciascun anno il numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione.

Hera S.p.A. è tenuto altresì al versamento di canoni di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo per eventuali interventi di installazione e/o manutenzione previa richiesta delle relative autorizzazioni presso l'ufficio competente del Comune.

Articolo 6 - Destinazione d'uso, obblighi, divieti, cessione

1. HERA S.p.A ha diritto di accedere alle aree asservite per eseguire le manutenzioni e quant'altro intervento si rendesse necessario.
2. È fatto inoltre divieto a Hera S.p.A di destinare le aree e le porzioni di sottosuolo ad uso diverso da quello necessario per la posa in opera ed il funzionamento di condotte interrate per il teleriscaldamento e relativi impianti.
3. E' fatto obbligo a Hera S.p.A di adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e per prevenire rischi o danni derivanti dagli impianti (es. perdite, infiltrazioni) e comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi anomalia o rischio rilevato.
4. E' fatto obbligo in capo a Hera S.p.A di certificare la corretta realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento con deposito di dichiarazione di conformità alla fine dei lavori;
5. HERA S.p.A in regola con il pagamento di quanto previsto dall'art. 5 potrà cedere il presente accordo purché venga contestualmente locata o ceduta l'azienda o il ramo d'azienda che ha in uso l'area dandone comunicazione al Comune di Bologna mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Il Comune di Bologna può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il Comune di Bologna, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
6. La violazione di quanto disposto al presente articolo da parte di HERA S.p.A potrà comportare la decadenza dell'accordo secondo quanto previsto al successivo art. 9, impregiudicato, altresì, il diritto del Comune di Bologna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione stessa.

Articolo 7 - Responsabilità e assicurazioni

1. HERA S.p.A assume ogni responsabilità in relazione all'area per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione di HERA S.p.A medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Bologna da qualsiasi pretesa al riguardo.

2. HERA S.p.A, con effetto dalla data di decorrenza dell'accordo, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente accordo, oltre che per tutto l'eventuale periodo di detenzione dell'area anche oltre la scadenza contrattuale, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte nell'area oggetto dell'accordo, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro **5.000.000,00** per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione di strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dall'accordo;
- committenza di lavori e servizi in genere;
- danni a cose in consegna e/o custodia se esistenti;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni di HERA S.p.A o da esso detenuti;
- danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui Hera S.p.A si

avvalga), che partecipino ad attività all'interno dell'area oggetto dell'accordo, compresa la responsabilità personale degli stessi;

- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

3. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze, non esonerano Hera S.p.A dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione dell'accordo e ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo a HERA S.p.A di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente accordo e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dell'area anche oltre la scadenza contrattuale.

4. Il Comune di Bologna è altresì esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà a Hera S.p.A per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa.

Articolo 8 - Riconsegna delle porzioni di sottosuolo

1. Alla scadenza dell'accordo ed in ogni caso di sua cessazione anticipata HERA S.p.A assume l'obbligo di riconsegnare le porzioni di sottosuolo libera da vincoli e da opere, nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza.

2. Alla riconsegna è fatto obbligo a Hera S.p.A di provvedere a proprie spese allo smantellamento e rimozione di ogni apparecchiatura facente parte

dell'impianto di teleriscaldamento e al ripristino del sottosuolo nel suo stato originario, comprese eventuali bonifiche qualora necessarie.

3. E' fatto altresì obbligo di provvedere al ripristino di reti ed impianti già presenti nel sito, quali impianti di illuminazione, captazione e smaltimento acque stradali.

4. Dovranno inoltre essere fornite apposite certificazioni di ripristino relativamente agli impianti smantellati.

Articolo 9 - Decadenza dell'accordo

1. Il Comune di Bologna ha facoltà di dichiarare la decadenza dell'accordo nelle seguenti ipotesi:

a) situazioni di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di cessazione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico di HERA S.p.A;

b) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo;

c) mancata esecuzione dei necessari lavori di manutenzione. o dei lavori di cui all'oggetto del presente accordo;

d) uso non conforme alla destinazione contrattuale.

Articolo 10 - Spese

1. Le spese ed eventuali imposte relative al presente accordo sono a totale carico di HERA S.p.A.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento alle attività connesse al presente accordo, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR"), nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai

provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

Articolo 12 – Rinvio al Codice Civile

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo si richiamano le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 13 - Domicilio legale

1. A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio come appresso:

- il Comune di Bologna in Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10, pec: patrimonio@pec.comune.bologna.it;

- Hera S.p.A in

Bologna, lì

IL Comune di Bologna

Hera S.p.A

COMUNE di BOLOGNA

....

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

A mente dell'art. 1341, comma 2, c.c., HERA S.p.A specificamente approva le premesse della presente concessione nonché le pattuizioni di cui agli artt. nn. 3 (Durata dell'accordo - Recesso), 4 (Manutenzione delle porzioni di sottosuolo), 5 (Canone unico patrimoniale), 6 (Destinazione d'uso, obblighi, divieti, cessione), 7 (Responsabilità e assicurazioni), 8 (Riconsegna delle porzioni di sottosuolo), 9 (Decadenza dell'accordo), 10 (Spese).

HERA S.p.A

(Firmato digitalmente)